



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale [redacted] del [redacted] proposto da:  
[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Tartaglia Fiore, con  
domicilio eletto presso Francesco Borsetto in Marghera - Venezia, via Industrie,  
19/C;

*contro*

Ministero della Difesa, Direzione Generale Per il Personale Militare;

*per l'annullamento*

del messaggio n. M\_D/GMILO II/6/4/0170342 dd. [redacted] della Direzione  
Generale per il Personale Militare II Reparto del Ministero della Difesa; nonchè di  
ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [redacted] il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato

che tra i requisiti di reclutamento per i volontari in ferma è richiesto l'esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, o comunque per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico (cfr. l'art. 4, I comma, lett. "g" della legge 23.8.2004 n. 226);

che la presenza nell'ordinamento di una disposizione che dà rilievo, ai fini del reclutamento nel corpo militare, all'assenza di evidenze circa l'assunzione di alcool o droghe costituisce un ineludibile canone di riferimento per l'Amministrazione: né il giudizio testè impugnato appare affetto da manifesta abnormità, atteso che è noto che l'uso di sostanze stupefacenti altera l'equilibrio psichico, attenua l'esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare ed influisce negativamente sulla formazione e sul rendimento del militare (cfr. CdS, IV, 11.10.2007 n. 5358);

che, pertanto, è infondato il primo motivo di ricorso con cui si contesta il proscioglimento dalla ferma per ammesso consumo di sostanze stupefacenti;

che, invece, è fondato il successivo motivo: premesso, invero, che il proscioglimento dalla ferma per motivi disciplinari di cui all'art. 957, I comma, lett. "e" del DLgs n. 66/2010 (che si realizza a ferma compiuta) è istituito diverso dalla "cessazione della ferma" per motivi disciplinari previsto come sanzione di stato dall'art. 1357, lett. "c" (che, invece, interrompe il servizio di ferma e che, giusta l'art. 1377, II comma, lett. "b", presuppone la sottoposizione del fatto addebitato al militare al giudizio della commissione di disciplina di cui all'art. 1380), nel caso

di specie il ricorrente – che è stato ammesso alla ferma quadriennale con decorrenza dal [REDACTED] (cfr. il punto n. 11 dello stato di servizio in atti, nonché le stesse premesse del provvedimento [REDACTED] di collocamento in congedo illimitato) che, quindi, dovrebbe concludersi il [REDACTED] risulta di fatto non già prosciolto, ma cessato dalla ferma, con conseguente necessità di previa sottoposizione al rituale procedimento disciplinare, fase procedimentale questa che nel caso di specie è stata pretermessa;

che, dunque, il ricorso è fondato sotto tale profilo e va, pertanto, accolto;

che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA